



FEDERAZIONE ITALIANA DI AMERICAN FOOTBALL

Il Giudice Sportivo Nazionale

In relazione all'incontro del 28.02.2026 tra Rhinos Milano vs Panthers Parma
Campionato 1° Divisione - 2026

PREMESSO

- che gli atleti di scuola straniera devono essere riconoscibili mediante l'applicazione di una lettera "A" posizionata sul casco da gioco, visibile da ogni parte del campo ed in colore cromaticamente antagonista a quella del fondo del casco stesso (Norme Attuative Campionato IFL 1° Divisione);
- che su segnalazione del Sig. Ugo Bonvicini dirigente della Società Panthers Parma l'atleta di scuola straniera della Società Rhinos Milano Sig. N. Suppa –tess. n. A 23162/18- era sprovvisto della lett. A sul proprio casco;
- che le Società sono responsabili oggettivamente dei fatti commessi dai propri dirigenti e tesserati rispondendo dell'operato di chi li rappresenta (art. 7 n. 5 del Regolamento di Giustizia);

Tutto ciò premesso

SENTENZA

- visto le Norme Attuative Campionato IFL 1° Divisione e l'art. 7 n. 5 del Regolamento di Giustizia;

PQM

Irroga la sanzione dell'ammonizione con diffida alla Società Rhinos Milano.

Depositato in Segreteria il 4 Marzo 2026.

Il Giudice Sportivo Nazionale

Dott. Emanuele Cervoni